

Causa C-580/23

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

21 settembre 2023

Giudice del rinvio:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello di Stoccolma della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia)

Data della decisione di rinvio:

20 settembre 2023

Ricorrenti:

Mio AB

Mio e-handel AB

Mio Försäljning AB

Resistente:

Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag

Oggetto del procedimento principale

Violazione di diritto d'autore

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Domanda ai sensi dell'articolo 267 TFUE vertente sull'interpretazione degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

Questioni pregiudiziali

- 1) Nella valutazione se un oggetto di arte applicata possa godere dell'estesa tutela mediante diritto d'autore in quanto opera, ai sensi degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE, come debba essere effettuato l'esame – e di quali fattori si debba o si dovrebbe tenere conto – della questione se l'oggetto rispecchi la personalità dell'autore manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. A tal riguardo occorre chiedersi, segnatamente, se l'esame dell'originalità debba concentrarsi su fattori inerenti al processo creativo e alla spiegazione dell'autore circa le scelte concrete che quest'ultimo ha compiuto nella creazione dell'oggetto, oppure su fattori riguardanti l'oggetto stesso e il risultato finale del processo creativo e sulla questione se l'oggetto stesso esprima l'effetto artistico.
- 2) Ai fini della risposta alla questione 1 e alla questione se un oggetto di arte applicata rispecchi la personalità dell'autore manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo, quale sia la rilevanza delle circostanze seguenti:
 - (a) l'oggetto consiste di elementi reperibili in disegni e modelli comuni;
 - (b) l'oggetto si fonda su, e rappresenta una variante di, un disegno o modello già noto o una tendenza costante in materia di design;
 - (c) un oggetto identico o simile è già stato creato prima o – indipendentemente e senza consapevolezza dell'oggetto di arte applicata per cui si rivendica tutela in quanto opera – dopo la creazione dell'oggetto di cui trattasi.
- 3) Come debba essere effettuata la valutazione della somiglianza – e quale somiglianza sia richiesta – nell'esame se un oggetto di arte applicata asseritamente all'origine della violazione rientri nella portata della protezione e violi il diritto esclusivo all'opera che deve essere conferito all'autore, ai sensi degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE. A tale riguardo occorre segnatamente chiedersi se l'esame debba essere incentrato sulla questione se l'opera sia riconoscibile nell'oggetto asseritamente all'origine della violazione o se l'oggetto asseritamente all'origine della violazione susciti la stessa impressione generale dell'opera, o su cos'altro debba essere incentrato l'esame.
- 4) Per rispondere alla questione 3 e alla questione se un oggetto d'arte applicata asseritamente all'origine della violazione rientri nella portata della tutela di un'opera e violi il diritto esclusivo all'opera, quale sia la rilevanza
 - (a) del livello di originalità dell'opera per la portata della sua protezione;
 - (b) del fatto che l'opera e l'oggetto di arte applicata asseritamente all'origine della violazione consistono di elementi reperibili in disegni o

modelli comuni o si fondano su, e rappresentano varianti di, disegni o modelli già noti o di una tendenza costante in materia di design;

(c) del fatto che un altro oggetto identico o simile è stato creato prima o – indipendentemente e senza consapevolezza dell'opera – dopo la creazione dell'opera.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, articoli da 2 a 4

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Legge del 1960:729 sul diritto d'autore in opere letterarie e artistiche, Svezia)

Ai sensi dell'articolo 1, al soggetto che ha creato un'opera letteraria o artistica spetta il diritto d'autore su tale opera, senza riguardo a che questa sia

1. una rappresentazione fittizia o descrittiva in forma scritta o parlata,
2. un programma per computer,
3. un'opera musicale o teatrale,
4. un'opera cinematografica,
5. un'opera fotografica o qualsiasi altra opera di arte visiva,
6. un'opera architettonica o di arte applicata, o
7. un'opera espressa in qualunque altro modo.

Ai sensi dell'articolo 2, il diritto d'autore include, entro certi limiti, il diritto esclusivo di disporre dell'opera producendone copie e mettendola a disposizione del pubblico, nella sua forma originale o modificata, in traduzione o adattamento, in un'altra forma letteraria o artistica o con un'altra tecnica. La produzione di copie include qualsiasi produzione di un'opera diretta o indiretta, temporanea o permanente, con ogni mezzo e in qualsiasi forma, interamente o in parte. L'opera è messa a disposizione del pubblico, tra l'altro, quando essa è trasmessa al pubblico o quando copie dell'opera sono offerte in vendita, in affitto o in prestito o distribuite al pubblico in altro modo.

Secondo l'articolo 53(b), un tribunale può vietare, a pena di sanzione, ad un soggetto che compie un atto in violazione di detto diritto d'autore, o che vi partecipa, la prosecuzione di detto atto.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Le parti nel procedimento sono Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolag («Asplund»), da un lato, e Mio AB, Mio e-handel AB e Mio Försäljning AB (congiuntamente, «Mio»), dall'altro. Asplund produce e progetta diversi prodotti di arredamento di interni e mobili. Mio si occupa di vendita al dettaglio nel settore dei mobili e dell'arredamento d'interni.
- 2 La gamma di Asplund comprende tavoli da pranzo nella serie Palais Royal (i «tavoli Palais»), di cui di seguito è riprodotta un'immagine.



- 3 La gamma di Mio comprende tavoli da pranzo nella serie di mobili Cord (i «tavoli Cord»).
- 4 Nell'ottobre 2021, Asplund ha presentato ricorso dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) avverso Mio per violazione del diritto d'autore. In quella causa, Asplund chiedeva, inter alia, che detto tribunale vietasse a Mio, a pena di sanzione, di produrre, commerciare o vendere i tavoli Cord. Mio si è opposta al ricorso di Asplund.
- 5 Il tribunale della proprietà intellettuale e del commercio ha accolto il ricorso di Asplund, dichiarando che i tavoli Palais erano protetti da diritto d'autore in quanto

opera d'arte applicata e che i tavoli Cord di Mio violavano la tutela a titolo di diritto d'autore conferita ai tavoli Palais.

- 6 Mio ha interposto appello avverso la sentenza del tribunale della proprietà intellettuale e del commercio, sostenendo che il Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia) doveva respingere il ricorso di Alspund. Nel procedimento dinanzi a quest'ultimo giudice sono sorte questioni relative all'interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 In sostanza Asplund ha fatto valere quanto segue. I tavoli Palais sono opere di arte applicata e sono protetti da diritto d'autore in quanto opere. I tavoli Cord di Mio mostrano forti somiglianze con i tavoli Palais e rientrano nella portata della tutela conferita ai tavoli Palais. Producendo copie dei tavoli Cord e mettendoli a disposizione del pubblico Mio ha dunque violato il diritto d'autore di Asplund relativamente ai tavoli Palais.
- 8 Mio ha sostanzialmente sostenuto quanto segue. I tavoli Palais non sono protetti da diritto d'autore. I tavoli sono privi di sufficiente originalità per godere della tutela a titolo di diritto d'autore. Il disegno dei tavoli Palais è in gran parte ascrivibile a considerazioni funzionali e di ingegneria della produzione. I tavoli Palais sono basati su semplici varianti di disegni o modelli comuni e sono privi di originalità. Qualora i tavoli Palais fossero ritenuti meritevoli di tutela a titolo di diritto d'autore, la portata della protezione sarebbe in ogni caso limitata e molto ristretta, in considerazione del limitato livello di originalità. Le differenze tra i tavoli sono sufficienti perché i tavoli Cord esulino dalla portata di qualsiasi tutela conferita ai tavoli Palais. In ogni caso i tavoli Cord non sono imitazioni dei tavoli Palais. I tavoli Cord sono stati prodotti da Mio indipendentemente, ispirandosi a suoi disegni o modelli precedenti e a una tendenza internazionale con forme rotonde e listelli in legno o in materiale diverso.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

La questione se un oggetto di arte applicata abbia il requisito di originalità per essere considerato meritevole di tutela in quanto opera

- 9 La causa verte su oggetti di arte applicata in forma di tavoli. Una questione centrale nella causa è se i tavoli Palais, come oggetto di arte applicata, godano di diritto d'autore in quanto opere artistiche. La questione se ai tavoli dovrebbe essere conferita tutela in quanto opere, ai sensi della direttiva 2001/29/CE, deve essere risolta sulla base dei criteri di valutazione esposti dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza (v. sentenze del 12 settembre 2019, *Cofemel*, C-683/17,

EU:C:2019:721, punti da 29 a 31 e 50, e dell'11 giugno 2020, *Brompton Bicycle*, C-833/18, EU:C:2020:461, punti da 23 a 26 e 37).

- 10 A giudizio del Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia), tuttavia, non è chiaro come debbano essere interpretate e applicate le sentenze della Corte di giustizia vertenti sull'originalità di un'opera – che l'oggetto manifesti le scelte libere e creative dell'autore. In particolare, esiste sicuramente ancora confusione su come effettuare la valutazione concreta – e quali fattori debbano o dovrebbero essere presi in considerazione – per valutare se un oggetto di arte applicata rispecchi la personalità dell'autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo.
- 11 Un'interpretazione potrebbe essere, da un lato, che è sufficiente che l'autore abbia avuto un margine di manovra e di fatto abbia fatto diversi tipi di scelte nella creazione dell'oggetto, che dette scelte non siano state dettate da considerazioni di ordine tecnico, regole o vincoli e che le scelte siano in qualche modo tradotte e manifestate nell'oggetto. Un'interpretazione così ampia significherebbe dunque in pratica che il punto di partenza della valutazione è lo stesso processo creativo, nonché le scelte fatte dall'autore in detto processo. Significherebbe anche che, in linea di principio, tutte le scelte operate dall'autore nel processo creativo che non sono dettate da considerazioni di carattere tecnico, regole o vincoli sarebbero considerate libere e creative.
- 12 Siffatta interpretazione, basata sulle scelte concrete fatte dall'autore nella creazione dell'oggetto, potrebbe significare che l'esame di originalità del tribunale si concentra sul processo creativo e sul fatto che l'autore ha fatto scelte in detto processo, invece che sulla questione se l'oggetto stesso – o il risultato finale del processo creativo – manifesti effettivamente un impegno artistico. La questione se l'oggetto dimostri un sufficiente grado di originalità diverrebbe in tal caso una questione di prova invece che una questione di diritto.
- 13 Un'interpretazione del requisito dell'originalità limitata in tal modo significherebbe probabilmente che verrebbero imposti requisiti relativamente poco severi alle scelte libere e creative che devono essere state fatte dall'autore e che devono essere espresse da un oggetto di arte applicata. Questo, a sua volta, comporterebbe il rischio del conferimento della protezione del diritto d'autore anche a un oggetto che potrebbe non meritare la qualificazione di opera. Inoltre da ciò potrebbe discendere che un oggetto semplice che non è stato originariamente creato con una finalità artistica – o che in ogni caso non possiede carattere artistico individuale – sia protetto come opera.
- 14 Se un oggetto relativamente semplice, che in molti casi può comunque avere un elevato valore commerciale, dovesse ricevere la generosa protezione conferita dal diritto d'autore, ne deriverebbe un rischio di conseguenze negative per la concorrenza e per l'innovazione. Un requisito di originalità poco rigoroso rischierebbe anche di ridurre il rispetto del diritto d'autore come tale.

- 15 Un'ulteriore conseguenza di un requisito di originalità poco rigoroso per un oggetto di arte applicata è che questo rischierebbe di pregiudicare l'importanza della tutela meno generosa per i disegni o modelli. A questo riguardo ci si potrebbe anche chiedere quale sarebbe la relazione tra un requisito di originalità poco rigoroso per un oggetto di arte applicata e il requisito del carattere individuale richiesto al fine di ottenere la protezione per i disegni o modelli. Sebbene il diritto d'autore e la normativa in materia di disegni o modelli abbiano obiettivi diversi, non sembra una soluzione ragionevole e opportuna che un disegno o modello sia ammesso alla tutela a titolo di diritto d'autore in quanto opera quando non è sufficientemente individuale per ricevere tutela come disegno o modello. Come dichiarato dalla Corte di giustizia, anche se la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa al diritto d'autore potessero essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto di arte applicata, detto cumulo potrebbe essere preso in considerazione solo in alcune situazioni (v. sentenza *Cofemel*, punto 52). Tuttavia, un requisito di originalità troppo poco rigoroso rischierebbe invece di far sì che un oggetto di arte applicata nella maggior parte dei casi possa ricevere una duplice tutela. In tali circostanze si potrebbe dubitare di quale funzione debba svolgere la protezione del disegno o modello all'interno del diritto dell'Unione.
- 16 Un'interpretazione diversa, d'altro canto, potrebbe essere che il punto di partenza per valutare se l'oggetto di arte applicata rispecchi la personalità dell'autore, manifestando le libere e creative scelte di quest'ultimo, dovrebbe essere l'opera stessa; l'oggetto stesso deve riflettere la personalità dell'autore e dimostrare un livello di arte o possedere ciò che è stato definito – quantomeno in passato – come «originalità», tra l'altro in Svezia e in Germania. Una valutazione ai sensi di tale interpretazione potrebbe significare che l'oggetto deve avere un certo carattere individuale ed essere in qualche modo unico. O, in altri termini, deve essere un oggetto che si è elevato a un certo livello di indipendenza e originalità e che dà espressione all'individualità dell'autore.
- 17 Siffatta valutazione sarebbe dunque incentrata sulla questione se lo stesso oggetto di arte applicata abbia espresso qualche forma di effetto artistico. Il punto di partenza per valutare se l'oggetto debba essere tutelato è dunque l'oggetto stesso e non il processo creativo dell'autore e le scelte da questi fatte nella creazione dell'opera. La questione dovrebbe essere se l'oggetto stesso sia una prestazione artistica e esprima un impegno artistico.
- 18 In una siffatta valutazione – in particolare nel caso di un oggetto di arte applicata – il soggetto che rivendica un diritto esclusivo potrebbe dover spiegare – ed eventualmente anche dover dimostrare – i modi in cui l'oggetto esprime un impegno artistico. Nei casi evidenti, in cui tali elementi si distinguono semplicemente guardando l'oggetto, la situazione può tuttavia essere tale da non richiedere alcuna spiegazione o prova.
- 19 Si può anche discutere se, in una siffatta valutazione, vi sia la possibilità di applicare qualche tipo di norma ausiliaria. Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se

sia significativo ai fini della valutazione che oggetti identici o simili sono stati creati prima o – indipendentemente e senza consapevolezza dell'oggetto – dopo la creazione dell'oggetto in questione. Ad illustrazione di questo si può osservare che in diritto svedese – quanto meno in passato – è stato applicato un c.d. «criterio di duplicazione». Tale criterio significava che se un oggetto poteva essere oggetto di una duplicazione indipendente non soddisfaceva il requisito dell'originalità. Tuttavia il criterio in sé non risolveva la questione se fosse soddisfatto il requisito dell'originalità.

- 20 Nella valutazione dell'originalità di un oggetto si può anche discutere quale sia la rilevanza del fatto che l'oggetto di arte applicata consiste di elementi reperibili in disegni o modelli comuni o che l'oggetto si fonda su, e rappresenta una semplice variante di, modelli in precedenza noti. A giudizio del Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia), non vi dovrebbero essere ostacoli a proteggere, in quanto opera, un oggetto di arte applicata consistente di elementi ricavati da disegni o modelli comuni. Al fine di ottenere la protezione conferita dal diritto d'autore il fattore decisivo dovrebbe invece essere che detti elementi di design sono stati usati e combinati in modo tale che il risultato finale è meritevole di protezione a titolo di diritto d'autore in quanto opera d'arte. Nel caso di un oggetto di arte applicata, tuttavia, il margine per la creatività artistica basata su elementi di design conosciuti è spesso più limitato. Di conseguenza, semplici varianti di modelli precedentemente noti presi come punto di partenza possono difficilmente manifestare il tipo di impegno artistico richiesto affinché all'oggetto sia conferita la protezione in quanto opera.

La questione se un'opera d'arte applicata violi il diritto esclusivo all'opera

- 21 Nella presente causa è stata sollevata la questione di come dovrebbe essere condotto l'esame per valutare se un oggetto asseritamente all'origine della violazione rientri - violandolo - nel diritto esclusivo all'opera che deve essere conferito all'autore ai sensi degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE. In sostanza, la questione è come effettuare la valutazione di somiglianza tra l'opera e l'oggetto asseritamente all'origine della violazione e quale somiglianza sia richiesta affinché l'oggetto asseritamente all'origine della violazione sia considerato una violazione dell'opera.
- 22 La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29 dev'essere interpretato nel senso che il diritto esclusivo conferito da tale disposizione al produttore di fonogrammi di autorizzare o vietare la riproduzione del proprio fonogramma gli consente di opporsi all'utilizzo, da parte di un terzo, di un campione sonoro, anche molto breve, del suo fonogramma ai fini dell'inclusione di tale campione in un altro fonogramma, salvo il caso in cui detto campione vi sia incluso in forma modificata e non riconoscibile (v. sentenza del 29 luglio 2019, *Pelham e a.*, C-476/17, EU:C:2019:624, punto 39).

- 23 Sulla base della sentenza della Corte nella causa *Pelham e a.*, si potrebbe desumere che quello che occorre esaminare è se l'opera sia riconoscibile nell'oggetto asseritamente all'origine della violazione per poter presumere l'esistenza della violazione del diritto esclusivo all'opera spettante all'autore in forza degli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE. In tal caso si pongono questioni su come dovrebbe essere condotta la valutazione e su cosa sia richiesto esattamente perché l'opera sia riconoscibile nell'oggetto asseritamente all'origine della violazione. Qualora, per contro, l'esame non debba concentrarsi sulla questione se l'opera sia riconoscibile nell'oggetto asseritamente all'origine della violazione, occorre invece interrogarsi sulla questione se ciò che deve essere esaminato è se l'oggetto crei un'impressione globale diversa dall'opera o su cos'altro debba concentrarsi l'esame.
- 24 In questo contesto si può anche operare un raffronto con quanto applicabile in altri settori del diritto di proprietà intellettuale. Il fattore decisivo nel caso dell'asserita violazione di un disegno o modello comunitario è se il disegno o modello asseritamente all'origine della violazione produca – o non produca – un'impressione generale diversa [v. articolo 10(1) del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari]. Riguardo ai marchi d'impresa, esso è invece che l'esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v., ad esempio, sentenza del 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 18). A questo riguardo occorre osservare che gli atti giuridici pertinenti sono formulati in termini diversi riguardo alla portata dei rispettivi diritti esclusivi.
- 25 Riguardo alla portata della protezione per un'opera, la Corte di giustizia ha dichiarato che la tutela conferita dall'articolo 2 della direttiva 2001/29 deve essere intesa in senso ampio (sentenza del 16 luglio 2009, *Infopaq International*, C-5/08, EU:C:2009:465, punti da 40 a 43). Inoltre la Corte ha statuito che non vi è alcun elemento nella direttiva 2001/29 che consenta di considerare che la portata di una siffatta protezione dipenderebbe da eventuali differenze nelle possibilità di creazione artistiche nella realizzazione di diverse categorie di opere (v. sentenza del 1° dicembre 2011, *Painer*, C-145/10, EU:C:2011:798, punto 97). La Corte ha aggiunto che la portata di tale tutela non dipende dal grado di libertà creativa di cui ha goduto il suo autore e non è pertanto inferiore a quella di cui gode ogni opera (v. sentenza *Cofemel*, punto 35). Tuttavia, dalle citate sentenze non è chiaro se le pronunce della Corte riguardino la rilevanza dell'originalità per la portata della protezione per l'opera oppure, come intende il Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia), costituiscano una constatazione che opere di diverso tipo oggetto del diritto d'autore – opere fotografiche, opere d'arte applicata e opere di altro tipo – dovrebbero essere valutate e tutelate allo stesso modo.
- 26 In altri settori del diritto della proprietà intellettuale è stato chiaramente dichiarato che il carattere distintivo o individuale è rilevante per la portata della tutela. Ad esempio, la Corte ha dichiarato che il rischio di confusione è tanto più elevato

quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio (v. ad esempio, sentenze dell'11 novembre 1997, *SABEL c Puma, Rudolf Dassler Sport*, C-251/95, EU:C:1997:528, punto 24, e del 22 giugno 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, EU:C:1999:323, punto 20). Inoltre, l'articolo 10 del regolamento su disegni e modelli comunitari dispone che nell'accertare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello. Ai sensi dell'articolo 6, lo stesso fattore deve essere preso in considerazione nell'accertare il carattere individuale del disegno o modello. La questione è se detto approccio – il nesso tra il carattere distintivo o individuale, da un lato, e l'estensione della protezione dall'altro lato – si applichi allo stesso modo a questioni di diritto d'autore per quanto riguarda l'originalità di un'opera e la portata della protezione ad essa conferita.

- 27 Un sistema in cui il livello di originalità ha rilevanza per la portata della protezione sembra appropriato al Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d'appello della proprietà intellettuale e del commercio, Svezia). Tanto più originale – o unica e artisticamente individuale – è un'opera, quanto più ampia è la portata della protezione di cui dovrebbe godere.
- 28 Nella valutazione dell'estensione della protezione per un'opera si pone anche la questione di quale rilevanza rivesta la circostanza che altri oggetti di arte applicata simili siano stati creati prima o – indipendentemente e senza consapevolezza dell'opera – dopo la creazione dell'opera.
- 29 Come per la valutazione della questione se un oggetto di arte applicata meriti protezione in quanto opera si può anche sollevare la questione di quale sia la rilevanza, per la valutazione della violazione e la valutazione della portata della protezione, del fatto che l'opera e l'oggetto di arte applicata asseritamente all'origine della violazione consistono di elementi rinvenibili in disegni o modelli comuni o sono basati su, o costituiscono semplici varianti di, disegni o modelli precedenti o di una tendenza costante di design.